|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Procedimenti](../PROCEDIMENTI.docx)** | **Vendita di alcolici** | [**Contatti**](file:///C:\Walter\Comuni\Valgreghentino\Progetto%20PUC\CONTATTI\CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol, mentre per bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume (*art. 1, comma 2 della L. 125/2001*).  **L’art. 87, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), vieta la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.**  Tuttavia, l’art. 176 del relativo regolamento di esecuzione, non considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge (>21°), ed a litri 0,33 per le altre.  Occorre prendere anche in considerazione che la vendita di alcolici è subordinata all’ottenimento della licenza UTIF.  Si sente parlare di **“Licenza UTIF”**, ma pochi sanno di cosa si tratta. È Obbligatoria? Chi deve munirsene?  Il significato è corrispondente a **licenza Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione** da richiedersi all’Agenzia provinciale delle Dogane.  **L’esercizio della vendita, anche in bottiglie chiuse, di: alcool in genere, birra, bevande alcoliche, liquori, profumi o similari, i negozi Alimentari, le farmacie, i Bar, i ristoranti, le Osterie, le Trattorie, le Pensioni, le Locande, gli Alberghi, i Circoli in genere, nonché le Profumerie DEVONO MUNIRSI DELLA LICENZA U.T.I.F.** (articolo 29, 2° comma, e 63 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n° 504).  Per gli esercizi sprovvisti della Licenza U.T.I.F. è prevista (art. 50 D.Lgs 26 ottobre 1995 n° 504) una  sanzione da € 500,00 ad € 3.000,00 (importi stabiliti dal D.Lgs 2 marzo 2012 n° 16) con pagamento in misura ridotta -entro 60 gg.- di una somma pari a € 1.000,00.  [**Modalità d’esercizio**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\5%20Procedimenti\2%20Settore%20Commercio%20fisso\Modalità%20vendita%20armi.pdf)  **Per la vendita di alcolici occorre inoltrare all’Agenzia delle Dogane, tramite SUAP, la prescritta comunicazione allegandola alla SCIA Unica o istanza di autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio in ogni sua forma esercitato e per la somministrazione di alimenti e bevande.**  **Presentazione pratica**  Unitamente alla **SCIA** per attivare l’attività di vendita al dettaglio o la somministrazione di alimentari, occorre presentare **comunicazione All’Agenzia delle Dogane**. La comunicazione deve essere allegata alla SCIA Unica di inizio dell’attività che il SUAP inoltrerà all’Agenzia delle Dogane.  **Modulo servizio:** [**Comunicazione Agenzia Dogane**](Modulistica/7AP%20Comunicazione%20UTIF.pdf)  [**Tempistica**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\5%20Procedimenti\Definizioni\Tempistica%20SCIA.pdf)  Nessun tempo preordinato poiché l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alcolici rientra nella disciplina della SCIA Unica e può essere immediatamente iniziata con l’assenso all’esercizio dell’attività principale alla quale è correlata.  [**Normativa di riferimento**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\5%20Procedimenti\Definizioni\Riferimenti%20normativi%20e%20di%20controllo.docx)**:** [**TUR parte 3^**](file:///C:\Walter\sportello%20unico\Progetto%20PUC\TUR\Parte%203%5e.pdf) - Commercio su aree pubbliche.  **Note:** | | |